



STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A)

Fax 0734/232288 – PEC: provincia.fermo@emarche.it

Viale Trento n. 113, 63900 Fermo (FM)

C.F. 90038780442 – PI 02004530446

OGGETTO:	p/c del Comune di Porto San Giorgio
	Gara europea a Procedura Aperta per l'affidamento della FORNITURA A NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE SIA ORDINARIA CHE STRAORDINARIA DI N. 01 (UNO) DISPOSITIVO- MISURATORE ELETTRONICO DI VELOCITA' CON OPERATORE TECNICO PER L'ACCERTAMENTO ED IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI ALL'ART. 142 C.D.S. E DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 142 E 126 BIS C.D.S. - CIG 6724460FEC

Quesito n.5.

Art. 3 del Capitolato d'appalto, nella parte in cui recita: “...L'impresa dovrà provvedere a mezzo proprio personale ad effettuare la ricerca dei proprietari presso i pubblici registri”. A tal riguardo giova precisare che essendo appunto pubblici registri, l'accesso per l'ottenimento dei dati della visura è acconsentito anche a soggetti: “non istituzionali” il cui costo per ogni visura è però notevolmente maggiore rispetto al costo della stessa operazione se eseguito a mezzo credenziali in possesso della P.A. (Comandi di P.L.) per le proprie attività.

Provvedere pertanto all'effettuazione delle visure al P.R.A. con le credenziali in nostro possesso, comporta un sostanziale incremento del costo dell'attività per il quale non si fa riferimento in nessuna parte del capitolato neanche a titolo di rimborso spese. Di contro sarebbe impossibile o quantomeno illegale utilizzare le credenziali in VS possesso per l'effettuazione di tale attività. Non a caso in occasione della sottoscrizione del contratto di fornitura dei predetti servizi che presumibilmente avete in essere con il gestore del Pubblico Registro Automobilistico, vi è espresso divieto di diffusione a terzi delle predette credenziali.

In ragione di quanto esposto si chiede di prevedere che il predetto costo fatturato dal gestore del Pubblico Registro, venga rimborsato all'aggiudicatario oppure, in alternativa, prevedere che tale attività di “visura” venga esperita dall'organo di Polizia Locale con le proprie credenziali in occasione della validazione/accertamento delle risultanze fotografiche prodotte dai dispositivi di rilevamento elettronico delle infrazioni al C.d.S.

Art. 4 del Capitolato d'appalto: oltre a quanto già sopra menzionato, crediamo sia illegittimo il poter utilizzare le credenziali d'accesso alle banche dati della MCTC, PRA. Si chiede pertanto di valutare quanto sopra espresso.

Risposta al quesito n.5.

Su richiesta del RUP si riscontra il quesito sopra riprodotto nei termini che seguono: si precisa che, diversamente da quanto supposto nel quesito, ogni comando di Polizia Municipale possa delegare tale attività, con tutte le cautele del caso, all'operatore economico che risulterà affidatario del servizio. Il costo di tali visure, attività meramente materiale di individuazione del soggetto in relazione alla targa del veicolo, sono poste a carico dell'Ente.

Quesito n.6.

Art. 5 del Capitolato d'appalto: vengono previste differenti costi a seconda dell'infrazione commessa: € .15,00 per violazioni all'art. 142 comma 7; € 35,00 per violazioni agli art. 142 comma 8, 9 e 9bis; € 20,00 per violazione all'art. 126bis.

Tale modalità di pagamento è stata fortemente censurata anche in sede penale (leggasi sentenza Cassazione penale, sez. VI, sentenza 17/03/2010 n° 10620). Non si riesce a comprendere l'enorme differenza del corrispettivo che l'Ente pone a base d'asta per attività quasi identico che tra loro (l'unica differenza è che per le violazioni all'art 142 differenti dal comma 7, esiste una lavorazione aggiuntiva legata alla comunicazione dei dati del conducente e/o alla gestione della decurtazione dei punti). Si richiede di rettificare tale previsione, prevedendo appunto un unico importo per ogni verbale ritenuto valido, spedito e comprensivo della gestione amministrativa dello stesso come previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Risposta al quesito n.6.

Su richiesta del RUP si riscontra il quesito sopra riprodotto nei termini che seguono: la sentenza evocata dal richiedente non è aliena al Comune, tuttavia si ritiene che la stessa sia del tutto incoerente al caso di specie. Infatti la commisurazione degli importi pro sanzione posti a base di gara non è legata ad una percentuale degli incassi, come deliberato in tale sentenza, ma è legata al costo delle operazioni effettuate o in funzione del tempo di utilizzo delle apparecchiature. Quindi perfettamente in linea con le previsioni di legge.

Vale inoltre la pena aggiungere, al fine di fugare ogni dubbio, che la diversità economica tra le diverse tipologie di infrazione poste a base di gara è dovuta alla complessità ed articolazione delle varie incombenze/lavorazioni che ciascuna di queste necessita per essere portata a termine. Tradotto, alla violazione dell'art.142, 7 comma non consegue alcuna decurtazione punti e, per l'effetto, non vi è necessità di espletare le numerose incombenze/lavorazioni che richiedono la violazione dei commi 8, 9 e 9 bis e quindi maggiori costi.

Quesito n.7.

Art. 7 del Capitolato d'appalto: Si fa riferimento alla legge 163/2006 abrogata. Si richiede la correzione della stessa secondo le previsione del nuovo Codice degli Appalti

Risposta al quesito n.7.

In relazione all'evocato D.Lgs.163/2006 anziché, al medio tempore sopravvenuto, D.Lgs.50/2016, si ritiene che tale sopraggiunta evenienza normativa non sia tale da inficiare né il bando né la procedura di evidenza pubblica.

Quesito n.8.

Art. 8 del Capitolato d'appalto: Si fa riferimento alla legge 196/2003 abrogata. Si richiede la correzione della stessa secondo le previsione della nuova disciplina europea inerente il trattamento dei dati e la privacy.

Risposta al quesito n.8.

Anche in questo caso si ritiene del tutto irrilevante ai fini della validità della gara l'eccezione sollevata. Tra l'altro il nuovo regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati membri a partire dal 25.5.2018

La Dirigente
F.to Dott. Lucia Marinangeli